



COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE

Piazza San Biagio n.1 - Tel.0421/209534 - Fax 0421/241030

e-mail: protocollo@cintocao.it Sito web : www.cintocao.it

codice fiscale: 83003710270 Partita IVA : 01961250279

COPIA

Nr. 479 /Comune di Cinto Caomaggiore/

DETERMINAZIONE N. 479 del 30-08-22

Ufficio di Provenienza: RAGIONERIA

**Oggetto: RIDETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI
FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICESINDACO, DEGLI
ASSESSORI IN BASE ALL'ART. 1, COMMI DA 583 A 587
DELLA LEGGE N. 234/2021.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- lo Statuto Comunale;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 29.12.2021, immediatamente eseguibile, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 29.12.2021 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2024;
- le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 10 del 25.02.2021 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) – Piano delle Performance 2021-2023, comprendente la ripartizione delle categorie in capitoli, e degli interventi in capitoli, attribuendo le risorse ai Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano Performance, nonché la delibera di Giunta n. 112 del 18.12.2021 di assegnazione ai Responsabili dei Servizi delle risorse economiche per il Bilancio Previsione 2022-2024, integrato dal Piano delle Performance con delibera di Giunta n. 19 del 04/04/2022;

Richiamati:

- la deliberazione consiliare n. 35 del 15.06.2019 con cui si convalidava la proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale, a seguito delle consultazioni elettorali del 26.05.2019;
- il decreto sindacale n. 20 del 10.06.2019 con il quale veniva conferito l'incarico di Vice Sindaco alla Sig.ra Pestana Lilian e i decreti dal 16 al 19 del 07.06.2019 venivano nominati quali Assessori i signori Berti Michele, Daneluzzi Daniele, Pivetta Fabio;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e, in particolare, l'art. 82, relativo alle indennità e ai gettoni di presenza spettanti agli amministratori degli enti locali, il quale recita: "1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal

presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. 2. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.”;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000 che definiva la misura delle indennità e dei gettoni spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e al Presidente del Consiglio;

Visto il comma 54, paragrafi a) e b), della Legge n. 266 del 23.12.2005 (Finanziaria 2006), con i quali venivano rideterminati in riduzione del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30.09.2005 le indennità e i gettoni di presenza degli amministratori indicati in oggetto;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 25.06.2014 avente oggetto “Invarianza della spesa – art. 1 comma 136 D.L. n. 56/2014 – Status Amministratori locali” con la quale si è provveduto alla determinazione dell'importo massimo delle indennità di funzione per gli amministratori di questo Ente effettuata alla luce di della Legge n. 56 del 7 luglio 2014 che prevedeva al comma 135 la modifica dell'art. 16 comma 17 del D.L. n. 138 del 13.08.2011, prevedendo che “*per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro*” e al comma successivo che “*i comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico*”;

Visto l'art. 1 comma 583 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) che testualmente recita:

“ A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

...omissis....

h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

... omissis....”;

Richiamata, altresì, l'intesa raggiunta in data 30 ottobre 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base della quale è stata definito l'importo massimo quale emolumento complessivo ed omnicomprensivo spettante ai Presidenti di Regione quantificato in euro 13.800,00;

Visto il comma 584, della citata legge la quale prevede che: *“In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583.”*;

Considerato che il successivo comma 585 1° periodo, art. 1 della legge 30-12-2021 n. 234 dispone che *“indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.”*;

Considerato che, le nuove indennità per la figura di Sindaco, Vicesindaco e Assessori, secondo la gradualità prevista dal succitato comma 584 - 1° periodo, per espressa previsione di legge, decorrono dal 1° gennaio 2022, salvo l'eventuale maggiore quota anticipata ai sensi del richiamato comma 584, 2° periodo, che decorre dall'adozione del relativo provvedimento di attribuzione nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

Vista la nota MEF-RGS – Prot. 1580 del 5 gennaio 2022, con la quale viene chiarito che gli adeguamenti percentuali in questione vanno riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza e che le risorse stanziare dal comma 586, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in esame, sono coerenti con l'applicazione delle predette percentuali di adeguamento agli incrementi a regime dell'anno 2024;

Ritenute valide le sopra richiamate indicazioni del Ministero dell'Interno anche per la rideterminazione delle indennità di funzione disposta dalla Legge di Bilancio 2022, come peraltro confermato dalla recente nota ANCI sull'argomento;

Dato atto che, ai fini del calcolo in oggetto, alla nuova indennità del Sindaco non risulta applicabile la riduzione del 10% delle indennità in questione, disposta dal comma 54 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005, in quanto riferita all'ammontare delle stesse, risultante alla data del 30 settembre 2005, e neppure le

maggiorazioni di cui all'art. 2 del D.M. 119/2000 in quanto espressamente riferite alle indennità di cui alla Tabella A allegata al medesimo decreto, superate di fatto dalle indennità stabilite dalla Legge 234/2021;

Atteso:

- che dalla norma non si evince l'abrogazione della L. 56/2014, relativa alla possibilità di nominare "b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro" pur mantenendo l'invarianza della spesa;
- il differenziale è stato calcolato quale differenza tra la nuova e la precedente indennità tabellare (che tiene conto della decurtazione del 10% effettuata ai sensi del l. 266/2005 art. 1, comma 54), e non dell'indennità effettivamente erogata (cioè dei valori diminuiti ai sensi della legge 56/2014 "invarianza della spesa"), in quanto questo porrebbe a carico del fondo statale una quota che era precedentemente oggetto di rinuncia;

Dato atto che si resta in attesa dei chiarimenti ufficiali per l'eventuale rimborso della quota statale eccedente il reale costo delle maggiorazioni soprarichiamate, anche al fine del calcolo dell'eventuale accantonamento in avanzo di amministrazione delle somme assegnate;

Considerato che la popolazione del Comune di Cinto Caomaggiore, risultante dai dati ufficiali del bilancio demografico dell'anno 2020, è pari a 3.172 abitanti e che pertanto l'indennità di funzione in oggetto dovrà essere riparametrata alla percentuale di cui alla lettera h) del comma 583, art. 1 della Legge di Bilancio 2022;

Verificato che, ai sensi della novellata normativa sopra esposta in materia di determinazione dell'indennità spettante al Sindaco e ai componenti delle Giunte Comunali, le nuove misure dell'indennità di funzione degli Amministratori, sono determinati come di seguito:

carica ricoperta	indennità mensile precedentemente attribuita	Differenziale a regime da riconoscere	nuova indennità dal 01/01/2022 (differenziale 45%)	nuova indennità dal 01/01/2023 (differenziale 68%)	nuova indennità dal 01.01.2024
Sindaco	€. 1.952,21	€. 1.083,79	€. 2.439,91	€. 2.689,19	€ 3.036,00
Vice Sindaco	€. 300,35*	€. 216,76	€. 397,89	€. 447,75	€. 517,11
Presidente C.C.	//		//	//	//

Assessore	€. 225,25*	€. 162,57	€. 298,41	€. 335,80	€. 387,82
-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Vista la nota ANCI sulle modifiche all'indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali introdotte dall'articolo 1 commi da 583 a 587 della legge di bilancio per il 2022 nella quale si esplicita che l'applicazione delle misure delle indennità negli importi derivanti dal nuovo assetto normativo, esclusivamente per quanto attiene il graduale adeguamento delle indennità nell'arco del triennio 2022-2024, come previsto dalla norma, è effettuata direttamente dal dirigente/responsabile competente mediante l'adozione di propria determinazione in quanto mera attuazione di una disposizione di legge;

Preso atto che, sulla base della novellata normativa in materia, l'ammontare della spesa relativa alla maggiorazione per l'indennità di carica prevista per gli Amministratori, nell'anno 2022- 2023-2014 è riepilogata negli allegati A, B e C;

Richiamate le condizioni specifiche del comune di Cinto Caomaggiore, di cui ai protocolli n. 253/2021 e le situazioni lavorative degli amministratori;

Ricordato, altresì, che alle succitate spese per l'indennità di funzione degli Amministratori nell'anno 2022 dovranno sommarsi gli accantonamenti relativi a T.F.R., se dovuto, e I.R.A.P., così come determinati dalla legge;

Ritenuto, pertanto, necessario conformarsi alle richiamate disposizioni della Legge di Bilancio 2022, andando ad adeguare le indennità di funzione degli amministratori comunali in oggetto, così come previsto dall'art. 1, comma 584, primo periodo della citata Legge di Bilancio 2022;

Considerato che la quantificazione del fondo statale a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in argomento, di cui al richiamato comma 587, è calcolata considerando la sola maggiore spesa quantificata secondo la gradualità di cui al ridetto comma 584, 1° periodo, e non tiene conto dell'IRAP che resta a carico dell'Ente;

Considerato che a seguito della deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 18.07.2022 di variazione al bilancio di previsione, è stata stanziata in bilancio la maggior spesa oggetto del presente provvedimento, tenendo conto della gradualità prevista dal menzionato comma 584, 1° periodo e prevedendo altresì il relativo trasferimento statale a titolo di concorso alla spesa a carico dell'Ente, fatta slava l'IRAP che rimane a carico dell'Ente;

Precisato che le indennità oggetto della presente determinazione sono da intendersi al lordo di ogni ritenuta di legge;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento e che di seguito si intendono integralmente trascritte;

2. di definire, ai sensi dell'art. 1 commi 583, 584 -1° periodo e 585 della Legge 30.12.2021 n. 234, l'indennità di funzione di Sindaco, Vicesindaco, Assessori e Presidente del Consiglio Comunale, come di seguito specificato:

carica ricoperta	indennità mensile precedentemente attribuita	nuova indennità dal 01/01/2022 (differenziale 45%)	nuova indennità dal 01/01/2023 (differenziale 68%)	nuova indennità dal 01.01.2024
Sindaco	€. 1.952,21	€. 2.439,91	€. 2.689,19	€ 3.036,00
Vice Sindaco	€. 300,35*	€. 397,89	€. 447,75	€. 517,11
Presidente C.C.	//	//	//	//
Assessore	€. 225,25*	€. 298,41	€. 335,80	€. 387,82

3. di rideterminare, per le motivazioni in premessa, conformemente al disposto di cui al punto 2 e secondo la stessa gradualità, con decorrenza 1° gennaio 2022, l'indennità di funzione mensile lorda da corrispondere:

- al Sindaco, nella misura prevista dal comma 583 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021, secondo la gradualità stabilita dal 1° periodo del citato comma 584, così come dettagliato nella Tabella riportata al punto 2 del presente dispositivo e così come l'allegato A;

- al Vice Sindaco e agli Assessori, secondo quanto stabilito dal comma 585 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021 e con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119, così come dettagliato nella Tabella riportata al punto 2 del presente deliberato e così come l'allegato B;

4. di impegnare, relativamente ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei succitati punti 2 e 3 la spesa complessiva riepilogata nell'allegato C al capitolo 10 "Indennità di carica al Sindaco, Vice-Sindaco e Assessori", del Bilancio di previsione 2022-2024, che presenta la necessaria disponibilità:
5. di dare atto che, per le motivazioni in premessa, la spesa di cui sopra è finanziata, per la sola quota di maggiore indennità annua spettante agli Amministratori comunali, comprensiva del rateo annuale dell'indennità di fine mandato del Sindaco, secondo la gradualità prevista dal richiamato comma 584, 1° periodo, con il contributo statale di cui al menzionato comma 586 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021 **da accertare al capitolo 570 art. 2 Titolo 2 tipologia 101 del Bilancio di previsione 2022/2024 per € 9.816,00**, senza considerare l'IRAP che resta a carico dell'Ente unitamente alla quota di spesa non coperta dal ristoro statale, e che viene finanziata con risorse proprie;
6. di dare atto che l'adeguamento delle indennità oltre al congruaggio avverrà con le prime competenze stipendiali utili, oltre irap ai relativi capitoli;
7. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, tenuto conto del comma 823 dell'art. 1 della Legge n. 154/2018, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio.
8. Di dare atto che le risorse eccedenti del contributo assegnato per le maggiorazioni degli amministratori dovrà essere accantonato per la sua restituzione, così come definito da decreto;
9. di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
 - va pubblicata all'albo pretorio on line dell'Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall'art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Il Responsabile del Procedimento
F.to CEOLIN NADIN

Il Responsabile del Servizio
F.to

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio
F.to

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente atto viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, 19-09-22

ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.to CEOLIN NADIN